

23005717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Presidente -

TRIBUNI ALTRI
Motivazione
semplificata

Dott. MAURO MOCCI

- Rel. Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA

- Consigliere -

Ud. 27/09/2017 -
CC

Dott. ROBERTA CRUCITTI

- Consigliere -

R.G.N. 17736/2016
non 28006

Dott. PAOLA VELLA

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17736-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

[Handwritten signature]
F. P.

- ricorrente -

contro

(omissis) ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2663/16/2015 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA
di SIRACUSA, depositata il 16/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

[Handwritten signature]

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Siracusa. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso di ^(omissis)

(omissis) , contro un avviso di liquidazione ipotecaria e registro, relativo all'anno 2004;

che, nella sua decisione, la CTR ha affermato che l'atto impugnato dovesse essere annullato, in quanto notificato il 13 ottobre 2008, allorquando era già spirato il termine triennale di cui all'art. 76 DPR n. 131/86;

Considerato:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 76 comma 2° DPR n. 131/1986 e 1 nota II-bis n. 4 tariffa annessa al DPR n. 131/1986, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: il termine triennale di decadenza per il recupero dell'imposta ex art. 74 DPR n. 131/1986 avrebbe dovuto essere calcolato a decorrere dal giorno di scadenza dell'anno successivo all'alienazione, giacché solo allo spirare di tale termine, senza aver effettuato un nuovo acquisto, il contribuente avrebbe perso, in via definitiva, il diritto all'agevolazione, provvisoriamente goduta dal primo acquisto;

che l'intimata non si è costituita;

che il motivo è infondato;

che, infatti, è vero che il *dies a quo* della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell'Ufficio di

recuperare l'imposta nella misura ordinaria va individuato nel giorno di scadenza dell'anno successivo all'alienazione, perché solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all'agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto (Sez. 5, n. 3783 del 15/02/2013);

che, peraltro, anche conteggiando il *dies a quo* dall'anno successivo al momento dell'alienazione (ossia, facendo decorrere il termine dal 16/07/2005), al momento della notifica dell'avviso di liquidazione (13.10.2008) il triennio prescritto dalla legge sarebbe comunque già trascorso;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata costituzione di quest'ultima

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 27 settembre 2017

Il Presidente

Dr. Marcello Iacobellis

Il Funzionario Giudiziario
Cantarella G.D.C.
A. Iacobellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 27 settembre 2017

A. Iacobellis



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 23 novembre 2017

La presente copia si compone di 3 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96